



COMUNE DI NOVE

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Revisore dei Conti,

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e specificatamente l'art. 239;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.);

ESAMINATA

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2017 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI NOVE NELLA SOCIETA' PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL", ricevuta il 23/02/2017 ed i relativi allegati sub A) e B);

RILEVATO

- che la proposta di delibera prevede l'approvazione della dismissione della totalità delle quote detenute dall'Ente nella società Pedemontana Patrimonio e Servizi Srl (in seguito anche PPS Srl) e, di conseguenza, della partecipazione indiretta nella società Pedemontana Distribuzione Gas Srl (in seguito anche PDG Srl), indicando anche delle linee guida per la fase operativa;
- che tale proposta è frutto di un'attenta analisi effettuata dall'Ente sulla base della "relazione sulle strategie di valorizzazione di PPS e PDG" della società Paragon Business Advisor Srl, sottoscritta dal dr. Massimo Masotti, di cui all'allegato A) alla sopra citata proposta di deliberazione, e sulle cui considerazioni si basa la decisione di proporre la dismissione sopra indicata;
- che con proprio parere legale *pro veritate* il Prof. Avv. Mario Midiri, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Modena, ha chiarito, tra l'altro, le modalità procedurali da seguire nell'ipotesi in cui il Comune di Nove decidesse di dismettere la partecipazione detenuta in PPS Srl, alla luce dell'attuale normativa in materia e tenuto conto della sua evoluzione, tuttora in corso;

TENUTO CONTO

- del fatto che la società PDG Srl nell'ultimo triennio non ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro (ex art. 20, comma 2, lettera d) del T.U.);

- del fatto che la società PPS Srl gestisce servizi di interesse economico generale svolti anche da altra società partecipata dall'Ente (ETRA S.p.a.), quindi l'Ente, per effetto di ciò non rispetta il requisito di cui all'art. 20, comma 2 lettera c) del T.U.;
- che in relazione a quanto indicato nei due punti precedenti, in base all'attuale normativa l'Ente deve porre in essere un processo di razionalizzazione delle partecipate per rimuovere le situazioni non coerenti, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 20, c. 2 del T.U.;
- dell'incertezza sulla futura evoluzione della situazione economico-patrimoniale delle società partecipate sopra citate e conseguente sopravvivenza nel medio lungo-termine, anche alla luce delle recenti norme speciali che, per le future concessioni di servizi nel cui ambito operano le suddette società, tendono a privilegiare soggetti economici più strutturati e già operativi in ambiti territoriali più ampi di quelli finora gestiti dalle società PPS srl e PDG Srl. Vi potrebbero essere difficoltà per queste ultime nel riuscire a competere con i primi ed il rischio di conseguente inattività per l'assenza di nuovi affidamenti, con conseguenti problemi economico-patrimoniali e depauperamento del valore delle partecipazioni;
- del fatto che la relazione della società Paragon Business Advisor Srl, (allegato A) alla sopra citata proposta di deliberazione), riporta un'ampia ed articolata disamina delle varie strade percorribili dall'Ente per rimuovere l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2 del T.U.;
- del fatto che le conclusioni, al punto 5 della citata relazione, indicano *"la cessione unitaria delle partecipazioni del Comune di Nove in PPS e PDG"*, quale soluzione *"coerente con il quadro regolatorio e di mercato, con la normativa e le finalità perseguite dall'Ente"* e che costituirebbe *"il percorso per non disperdere il valore delle partecipazioni detenute"*;
- che all'interno della relazione si indicano anche altre ipotesi, per alcune delle quali, però, si rileva la non coerenza con la normativa, mentre, per altre, si intravede un limite nella loro complessità e/o dubbi sugli esiti finali verso cui possono condurre. Quest'ultimo è il caso di ipotesi operative condizionate da variabili ed elementi non prevedibili o governabili da parte dell'Ente;
- dell'obiettivo complessità della normativa di riferimento per la presente operazione di dismissione/cessione, che risulta riferibile a vari ambiti (diritto societario, diritto amministrativo, recente T.U. società a partecipazione pubblica, norme speciali in relazione ai particolari settori di attività in cui operano le società, ecc.) e che è tuttora oggetto di costanti modifiche, con assenza di chiarezza su vari aspetti operativi ed applicativi delle stesse;
- dell'obiettivo complessità di una valutazione puntuale di tutte le possibili ipotesi operative, evidenziate anche nella citata relazione (allegato A), per effetto, tra l'altro, della presenza di elementi di non semplice valutazione o di iter che presuppongono comportamenti od eventi non prevedibili o governabili essendo legati alle variabili di comportamento di soggetti diversi dall'Ente o dalle società PPS Srl e PDG Srl;
- del parere legale *pro veritate* reso dal Prof. Avv. Mario Midiri, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto Amministrativo nell'Università degli Studi di Modena, che delinea il comportamento da seguire alla luce della normativa e della sua attuale evoluzione;
- dei chiarimenti forniti dal Segretario Comunale;
- dei pareri favorevoli indicati nella proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica e contabile;



- della richiesta pervenuta in data odierna dal Segretario Comunale dell'Ente;

CONSIDERATO

- che nonostante la relazione della Paragon Business Advisor Srl, per alcune delle ipotesi alternative esaminate, indichi dei limiti dovuti alla complessità e/o imprevedibilità degli esiti finali, a parere della scrivente, si rende comunque necessario che l'operazione di cessione, ove deliberata, avvenga sulla base di un valore di cessione che tenga conto anche dei potenziali risultati certi ottenibili con altre tipologie di operazioni. Per esempio, ci si riferisce al caso della vendita separata dei singoli rami d'azienda che viene indicata come rischiosa e non ottimale. In proposito, si ritiene necessario che la valutazione della partecipazione oggetto di cessione (presa come base per la negoziazione) tenga conto e proponga un valore non inferiore a quello minimo certo ottenibile attraverso le altre operazioni indicate come complesse, rischiose o non ottimali, tenuto conto dei limiti dovuti al rischio, a garanzia della convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione scelta;
- che, come indicato nella relazione stessa (pag. 21), la valutazione è necessario tenga conto anche dei flussi di cassa attualizzati riconducibili alla *"rinuncia in capo al gruppo municipale nel suo complesso, alla remunerazione, sostanzialmente certa e prolungata nel tempo, derivante dalla concessione della rete di distribuzione del gas al gestore del servizio di distribuzione ..."*;
- che in questa sede non viene presentata la valutazione della partecipazione oggetto di cessione, in quanto è prevista la predisposizione di successiva perizia. In assenza quindi degli elementi economico-aziendali e relativi alle prospettive di breve-medio periodo, ritenendo che il Consiglio con essi possa adeguatamente ponderare sulla convenienza economica dell'operazione, anche con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, è opportuno che, come indicato a pag. 10 del citato parere *pro veritate*, nell'avviso pubblico si subordini l'eventuale approvazione della definitiva negoziazione alla successiva futura valutazione insindacabile del Consiglio Comunale, da assumersi quando dotato degli strumenti oggi non disponibili;
- che l'iter previsto nella proposta di delibera indica appunto in un momento successivo alla negoziazione la decisione finale del Consiglio Comunale sull'operazione di cessione;
- che si ritiene importante sia seguito l'iter delineato dall'autorevole parere *pro veritate* del Prof. Avv. Mario Midiri, al fine di ottemperare ad esigenze di correttezza gestionale e legittimità delle modalità operative adottate;
- che nel parere *pro veritate* del prof. Avv. Midiri si precisa che *"anche prima dell'approvazione del piano di razionalizzazione l'ente locale può deliberare una procedura di dismissione ove sussistano uno o più dei presupposti ..."*. In proposito, si ritiene comunque opportuno che l'eventuale cessione della partecipazione venga puntualmente indicata nel piano di razionalizzazione e che, qualora lo stesso venga approvato nei termini di legge, ma in tempi prolungati, l'eventuale deliberazione di cessione della partecipazione sia trasmessa alla Corte dei Conti a titolo di anticipazione sul contenuto già in corso di attuazione del futuro piano di razionalizzazione;

- che deve essere garantito, tra l'altro, il rispetto delle norme in materia di tutela dei lavoratori, per quanto applicabile alla suddetta operazione di cessione della partecipazione;
- che deve essere garantito l'assoluto rispetto delle norme ed i principi in materia di pubblicità, trasparenza e non discriminazione applicabili all'operazione di dismissione oggetto della proposta;

ESPRIME

parere favorevole sulla sopra citata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2017 avente ad oggetto: "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI NOVE NELLA SOCIETA' PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI SRL", raccomandando che sia rispettato quanto indicato nelle considerazioni e che l'Ente monitori l'evoluzione della normativa ed, in particolare, delle norme attuative ed interpretative inerenti, al fine di adeguare il proprio comportamento ad eventuali modifiche dell'attuale assetto legislativo.

Jesolo Lido (VE), 15 marzo 2017

Il revisore unico

Dott.ssa Pamela Parisotto

